



Comune di Torreglia

Provincia di Padova

Prot 9689
Reg. Pubbl. 781

Largo Marconi n. 1, 35038 Torreglia (PD)
CF: 80019110289 P.IVA: 01805520283
TEL: 049 9930128 – FAX: 049 5212620

WEB: www.comune.torreglia.pd.it
PEC: comunetorreglia.pd.legalmail.it
MAIL: urp@comune.torreglia.pd.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE COSE RITROVATE (art. 928 Codice Civile)

IL RESPONSABILE DELL'AREA II^

Visto l'art. 928 del Codice Civile

RENDE NOTO

Che è stato rinvenuto in data 02 novembre 2020 un telefono cellulare.

Si avverte che trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio senza che si presenti il proprietario, gli oggetti rinvenuti saranno consegnati al ritrovatore, ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile.

Il legittimo proprietario potrà ritirare l'oggetto smarrito presentandosi all'Ufficio Economato – Largo Marconi n. 1 – negli orari d'ufficio (lunedì e martedì 09,00-13,00 - giovedì 16,00-18,00) giorni feriali.

Torreglia, 05 novembre 2020



Il Responsabile Area II^
Rag. Manuela Lazzaretti

Art. 927 C.C. – COSE RITROVATE:

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

ART. 928 C.C. – PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

ART. 929 C.C. – ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931) la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (1152).